

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 febbraio 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022, n. 6.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali. (23R00022)

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2022, n. 7.

Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35. (23R00023)

Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2022, n. 0103/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia SviluppoImpresa) emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152. (23R00008) .

Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 agosto 2022, n. 0107/Pres.

Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006). (23R00028)

Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2022, n. 20.

Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario. (23R00026)

Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 23.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023. (23R00027)

Pag. 18





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022, n. 6.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 28 del 1° giugno 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2022/2024

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 sono autorizzate le variazioni, dettagliate nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nell'ambito del titolo 1 (spesa corrente) per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro:

- a) 2.557.600 di cassa e competenza per l'anno 2022;
- b) 1.890.000 di competenza per l'anno 2023;
- c) 1.890.000 di competenza per l'anno 2024.

Art. 2.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) «Tabella 1 - Variazioni compensative in parte spesa», riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa (Allegato a));
- b) «Variazioni al bilancio di previsione - spese», riportante il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato b));
- c) «Variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere - spese», riportante il prospetto contenente i dati di interesse del tesoriere - parte spesa (Allegato c)).

*Capo II*MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3.

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35

1. All'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (legge di stabilità per il triennio 2022/2024), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 3, le parole: «e non oltre il termine dello stato di emergenza da COVID-19» sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 4, le parole: «e non oltre il termine dello stato di emergenza da COVID-19» sono soppresse.

Art. 4.

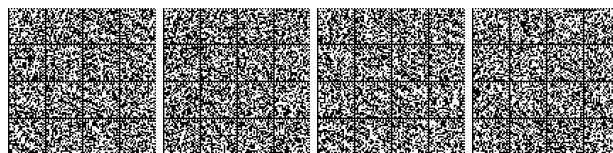
*Iscrizione straordinaria all'Albo regionale
dei segretari degli enti locali*

1. In considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all'Albo regionale dei segretari e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale per l'accesso al medesimo Albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all'Albo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), i soggetti ivi elencati; limitatamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 46/1998, l'iscrizione è subordinata al possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche oppure di una laurea, specialistica o magistrale, equiparata o equipollente per legge.

2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 implica l'accettazione dell'incarico presso uno qualsiasi degli enti locali. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi del comma 1 che non accettino l'incarico sono cancellati d'ufficio dall'Albo medesimo.

3. Fermi restando i requisiti di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della medesima legge regionale n. 46/1998.

4. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi del comma 1 possono essere incaricati alla pari di quelli di cui all'art. 8, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), e agli incarichi agli stessi conferiti si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.



Art. 5.

Disposizioni straordinarie in materia di elezione del sindaco e del vice sindaco, nonché del consiglio comunale

1. Per le elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti da effettuarsi nel secondo semestre dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 60 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e vice sindaco nonché di consigliere comunale, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

Art. 6.

Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

1. Al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale n. 4/1995, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini per lo svolgimento delle elezioni di cui all'art. 20, comma 2».

2. La data delle elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di Valsavarenche, le cui elezioni sono risultate nulle ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge regionale n. 4/1995, già fissata con decreto del Presidente della regione per il 17 maggio 2022, è posticipata a una domenica ricompresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2022, da stabilire con decreto del Presidente della Regione, con conseguente proroga della durata in carica del Commissario già nominato con il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 maggio 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

23R00022

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2022, n. 7.

Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 7 giugno 2022, n. 30)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto e finalità

Art. 2. - Competenze regionali

Art. 3. - Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato

Capo II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 4. - Delimitazione dell'ATO

Art. 5. - Organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 6. - Gestione del servizio idrico integrato

Art. 7. - Tariffa del servizio idrico integrato

Art. 8. - Risorse finanziarie

Capo III

MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Art. 9. - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

Art. 10. - Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4

Art. 11. - Modificazioni alla l.r. 35/2021

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12. - Disposizioni transitorie e finali

Art. 13. - Abrogazioni

Art. 14. - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 15. - Dichiarazione d'urgenza



Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al fine di:

a) assicurare un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione della risorsa idrica, secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, di riutilizzo e di risparmio delle risorse, salvaguardando il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;

b) garantire, per la gestione del servizio idrico integrato, la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità;

c) conseguire adeguati livelli tariffari, nel rispetto dei principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale (ATO);

d) individuare l'ATO e l'ente di governo dell'ambito (EGA), garantendo il principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato, di cui all'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2.

Competenze regionali

1. La Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di pianificazione dell'uso della risorsa idrica e di tutela della stessa, ivi compresa l'individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe a esso inerenti in conformità alle direttrici della metodologia statale.

2. La Regione esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal decreto legislativo n. 152/2006. Nei casi in cui la predetta normativa statale preveda la nomina di un commissario *ad acta*, la Giunta regionale vi provvede, con propria deliberazione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, definendo i compiti del commissario, il trattamento e la durata dell'incarico. Le funzioni del commissario *ad acta* cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi sono posti a carico del bilancio dell'EGA.

Art. 3.

Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato

1. Al fine di monitorare la piena attuazione degli obiettivi di gestione della risorsa idrica di cui alla presente legge, e di fornirne la dovuta informazione alla colletti-

vità, è istituito, presso la Regione, l'Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), svolge, su scala regionale, le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:

a) alla gestione delle acque e all'attuazione dei piani di settore;

b) alle attività di tutela e salvaguardia della risorsa idrica.

3. L'Osservatorio, inoltre, con il supporto di ARPA, elabora un rapporto periodico sull'attuazione dei Piani di settore, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione e dell'EGA, e, qualora rilevi eventuali inosservanze delle previsioni della pianificazione regionale di settore o situazioni di criticità o di irregolarità funzionale dei servizi, ne dà informazione alla Giunta regionale e alla Giunta dell'EGA per l'adozione di eventuali azioni correttive da parte dell'EGA e del soggetto gestore.

4. L'Osservatorio è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è presieduto dal dirigente di primo livello della struttura regionale responsabile del monitoraggio dello sviluppo del servizio idrico integrato ed è composto da:

a) i dirigenti di primo livello delle strutture regionali competenti in materia di gestione delle acque a scopo idropotabile, energetico e agricolo, o loro delegati;

b) i dirigenti di secondo livello responsabili delle strutture regionali competenti in materia di gestione delle acque a scopo idropotabile, energetico, agricolo e di tutela della qualità delle acque, o loro delegati;

c) il direttore dell'ARPA, o suo delegato;

d) il direttore dell'EGA, o suo delegato;

e) il rappresentante legale del soggetto gestore, come individuato ai sensi dell'art. 6, o suo delegato.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio può avvalersi dell'apporto, a titolo gratuito, di altre strutture regionali, associazioni, fondazioni, istituti o enti pubblici o privati.

6. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

7. L'Osservatorio approva, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento interno con il quale disciplina le proprie modalità di funzionamento.

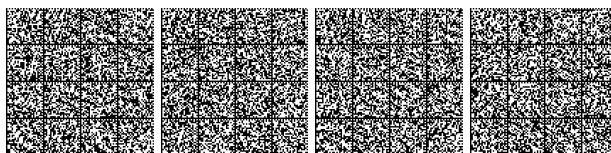
Capo II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 4.

Delimitazione dell'ATO

1. Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regionale costituisce un



unico ATO che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica.

Art. 5.

Organizzazione del servizio idrico integrato

1. Il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale EGA, ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006, ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, provvedendo con le risorse finanziarie di cui all'art. 8, in particolare, a:

a) attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque per gli ambiti di competenza;

b) riordinare i servizi e definire gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato;

c) predisporre, approvare e aggiornare il Piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006;

d) trasmettere il Piano d'ambito e i relativi aggiornamenti, ai sensi dell'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006;

e) individuare, nel rispetto del Piano d'ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

f) predisporre la convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra l'EGA e il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 152/2006;

g) predisporre il piano economico-finanziario;

h) approvare la tariffa;

i) tenere i rapporti con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

j) gestire le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici;

k) definire i criteri per l'utilizzo e la gestione dei fondi derivanti dalle componenti aggiuntive della tariffa di competenza regionale;

l) realizzare il Sistema informativo del servizio idrico integrato (SISII), coordinato con il Sistema delle conoscenze territoriali (SCT), al quale partecipano e collaborano, condividendone i dati, tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel servizio idrico integrato;

m) svolgere ogni altra funzione a esso attribuita dalla Regione.

Art. 6.

Gestione del servizio idrico integrato

1. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del principio di unicità della gestione nell'ATO, nonché degli altri principi di cui all'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006. A tal fine, l'EGA indivi-

dua, con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO.

2. I rapporti tra l'EGA e il soggetto gestore del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7.

Tariffa del servizio idrico integrato

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'EGA e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA.

3. L'EGA approva annualmente il Piano economico finanziario e la tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto delle componenti tariffarie aggiuntive, istituendo i relativi fondi a destinazione vincolata.

Art. 8.

Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'ambito del servizio idrico integrato e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, l'EGA utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanonici idroelettrici previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), nonché quelli previsti dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024).

2. L'EGA e il soggetto gestore unico possono essere destinatari di finanziamenti di settore provenienti da fondi regionali, statali o europei, destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'ambito e alla promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

3. Per il finanziamento di interventi strategici previsti nel Piano d'ambito, l'EGA e la Regione possono, nel rispetto della normativa statale vigente, contrarre mutui a medio o a lungo termine; la Regione può inoltre intervenire con risorse proprie per la restituzione di mutui accessi dall'EGA o per la copertura del costo dei relativi interessi.



Capo III

MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Art. 9.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. L'art. 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 99 (*Definizione*). — 1. Il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Regione n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato.

2. I comuni e la Regione possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di servizi di rilevanza sovramunicipale, la cui regolamentazione è disciplinata da apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'art. 104.

3. Per il finanziamento delle funzioni a esso attribuite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano d'ambito e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, il BIM utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanonici idroelettrici previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), nonché da quelli di cui all'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e ogni altra risorsa proveniente da fondi regionali, statali o europei.»

2. L'art. 101 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 101 (*Organi e competenze*). — 1. Gli organi del BIM sono l'Assemblea, la Giunta e il Presidente.

2. L'Assemblea è composta dai sindaci di ciascuno dei comuni consorziati. Il Presidente partecipa alle sedute dell'Assemblea.

3. All'Assemblea spetta l'approvazione dello statuto, del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione, della pianificazione degli interventi strategici, del Piano d'ambito e dei piani tariffari, nonché di ogni altro atto fondamentale individuato nello statuto medesimo.

4. La Giunta, nominata dall'Assemblea, è composta dal Presidente, dal sindaco del Comune di Aosta e da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines, dalle stesse designato tra i componenti dell'Assemblea.

5. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'art. 46.

6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra gli amministratori dei comuni.

7. Al Presidente si applica, in materia di limitazione del numero di mandati, la disposizione di cui all'art. 30-bis, comma 2.

8. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea, incarica e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, in assenza di dirigenti, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

9. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, o nelle more della sua sostituzione, ai sensi del comma 11, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal componente della Giunta più anziano d'età.

10. Gli organi del BIM sono rinnovati in occasione delle elezioni generali comunali e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.

11. Il Presidente e i componenti dell'Assemblea e della Giunta decadono dai rispettivi organi in caso di cessazione dalla carica nel comune di appartenenza e sono sostituiti nella prima seduta dell'Assemblea successiva al verificarsi dell'evento e, comunque, non oltre trenta giorni dalla vacanza.»

Art. 10.

Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4

1. Nel titolo della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), le parole: «amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines» sono sostituite dalle seguenti: «amministratori locali».

2. All'art. 1 della l.r. 4/2015, le parole: «amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines» sono sostituite dalle seguenti: «amministratori locali».

3. Dopo l'art. 8 della l.r. 4/2015, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Compensi e rimborso spese dei componenti degli organi del BIM*). — 1. Al Presidente del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione determinata dall'Assemblea in misura non superiore a quella stabilita all'art. 2, comma 1, lettera d). L'indennità non è comunque cumulabile con altra indennità di funzione o gettone di presenza percepiti dal Presidente quale sindaco, vice sindaco, assessore o consigliere comunale.

2. Al Presidente e ai componenti della Giunta che si recano, per l'espletamento delle loro funzioni, fuori dal territorio del comune ove ha sede l'ente, spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate.»



Art. 11.

Modificazioni alla l.r. 35/2021

1. Al comma 1 dell'art. 14 della l.r. 35/2021, le parole: «comma 2, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 35/2021 è abrogato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, il BIM approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano d'ambito, stabilendo le modalità e i tempi di subentro del gestore unico alle attuali gestioni, nonché le modalità e i tempi di subentro dell'EGA nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, delle Autorità di sub-ATO preesistenti e dei comuni.

2. Fino al completo trasferimento della gestione al gestore unico, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 4, lettera e), fa parte dell'Osservatorio un rappresentante individuato di comune accordo tra i rappresentanti legali degli attuali soggetti gestori. Fino al predetto trasferimento, la Regione contribuisce al finanziamento e alla realizzazione dei programmi pluriennali di interventi a favore degli enti locali, già approvati. Le eventuali relative convenzioni mantengono la loro validità fino al completamento delle opere in esse previste e già finanziate. L'EGA può subentrare nei rapporti con la Regione e farsi carico degli adempimenti previsti dalle convenzioni, sulla base di accordi tra gli enti e in relazione allo stato di avanzamento degli interventi previsti.

3. Fino all'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e all'approvazione del Piano economico finanziario di cui all'art. 7, commi 2 e 3, restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).

4. L'incarico in essere al Presidente del BIM cessa al momento dell'elezione del nuovo Presidente, a seguito delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla predetta cessazione dell'incarico, al Presidente del BIM spetta un'indennità mensile lorda di funzione rideterminata dall'Assemblea in misura non superiore a quella stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2015.

5. La Giunta del BIM è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il BIM adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al BIM spettano le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 non ancora incassate al 31 dicembre 2021.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la l.r. 27/1999;

b) l'art. 21 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

c) l'art. 9 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio idrico integrato));

d) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici);

e) l'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (legge finanziaria per gli anni 2011/2013);

f) l'art. 21 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assessment del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014);

g) il capo I della legge regionale 18 luglio 2012, n. 21 (Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1));

h) l'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assessment del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);

i) la lettera c) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane);

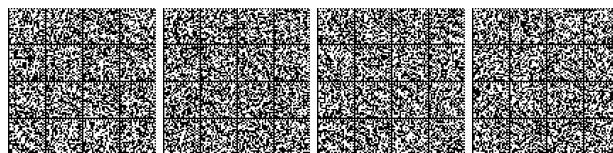
j) la legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta));

k) l'art. 37 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (legge finanziaria per gli anni 2016/2018);

l) il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019);

m) l'art. 5 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

n) le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'art. 3



della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali);

o) l'art. 15 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 maggio 2022

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

23R00023

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2022, n. 0103/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia SviluppoImpresa) emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 17 agosto 2022, n. 33).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) con la quale la regione ha delineato una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo,

alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta ripartenza;

Visto in particolare l'art. 34, ai sensi del quale l'amministrazione regionale istituisce un contributo a favore dei proprietari di unità ammobiliate ad uso turistico, quali le strutture ricettive così come definite all'art. 26 e 47-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per un massimo di 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo proprietario, al fine di favorirne il rinnovo e conseguentemente l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica regionale;

Rilevato che l'art. 4 della legge regionale n. 3/2021 stabilisce che gli incentivi previsti dalla legge stessa vengano concessi secondo le modalità e i criteri fissati da un regolamento di attuazione;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))» approvato con decreto del Presidente della regione 8 settembre 2021, n. 152;

Rilevata la necessità di una semplificazione e armonizzazione all'interno del servizio turismo e commercio con l'applicazione di procedure informatizzate e nel caso di specie di presentazione della domanda riferita alla linea contributiva in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alle modifiche regolamentari che consentono il soddisfacimento delle esigenze sopra illustrate, ed inoltre di dare seguito ad alcune rettifiche non sostanziali nel corpo del testo al fine di garantire una corretta attuazione del regolamento di cui trattasi;

Visto il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della regione 8 settembre 2021, n. 152 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa»)» che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1127 di data 29 luglio 2022;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della regione 8 settembre 2021, n. 152 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa»)), nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della regione 8 settembre 2021, n. 152 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa»).

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del DPR n. 152/2021

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della regione 8 settembre 2021, n. 152 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ad una distanza», sono inserite le seguenti: «, calcolata su strada»;

b) dopo le parole: «dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa», sono inserite le seguenti: «, rilevabile dai siti internet Michelin o Google Maps».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis al DPR n. 152/2021

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 152/2021 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Regime di aiuto). — 1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 del DPR n. 152/2021

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 152/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, internet/WiFi» sono abrogate;

b) dopo la lettera g) del comma 1 è inserita la seguente:

«g-bis) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00)»;

c) al comma 2 le parole: «i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «gli acquisti»;

d) al comma 4 le parole: «i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «gli acquisti»;

e) al comma 5, dopo le parole: «di consumo», sono inserite le seguenti: «, nonché oggettistica, quadri e similari».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 8 del DPR n. 152/2021

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della regione n. 152/2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Modalità di presentazione della domanda). — 1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it - nella sezione dedicata.

2. La domanda di contributo è trasmessa alla servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze on-line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della regione, dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS - Carta regionale dei servizi.

3. La domanda è presentata con le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico richiedente.

4. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

6. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

7. In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'art. 11, comma 2.



9. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:

a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dei preventivi di spesa;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:

1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;

2) di possedere i requisiti previsti dall'art. 3 con specifica evidenza della scia presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'art. 47-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

3) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;

c) copia dell'accordo di cui all'art. 3, comma 2;

d) solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare/socio di un'impresa individuale o in forma societaria, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;

e) in caso di comproprietà, copia della procura nel caso di cui al comma 7;

f) in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto delegato, copia della procura di cui al comma 4.

10. La documentazione di cui al comma 9 è allegata alla domanda attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della regione nella pagina dedicata.

11. La relazione di cui al comma 9, lettera a), nonché le dichiarazioni di cui all'art. 9, lettere b) e c) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:

1) con firma digitale;

2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità».

Art. 5.

Modifica all'art. 9 del DPR n. 152/2021

1. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 152/2021 è abrogato.

Art. 6.

Modifica all'art. 10 del DPR n. 152/2021

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 152/2021 le parole: «in allegato allo schema di domanda pubblicata con bando di cui all'art. 8, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «istituzionale della regione nella pagina dedicata dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento».

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del DPR n. 152/2021

1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della regione n. 152/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui all'art. 8, comma 2 utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura»;

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) le parole: «la domanda non è inviata a mezzo pec all'indirizzo indicato sul bando pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» sono abrogate.

Art. 8.

Modifiche all'art. 16 del DPR n. 152/2021

1. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 152/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) copia della documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali "parlanti" che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso)»;

b) alla lettera b) le parole: «le fatture trasmesse al fine della rendicontazione sono conformi» sono sostituite dalle seguenti: «la documentazione di spesa trasmessa ai fini della rendicontazione è conforme»;

c) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) la dichiarazione contenente gli obblighi di cui all'art. 19, comma 1;

c-ter) copia del contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo stipulato, per un periodo minimo di otto anni, con una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, iscritta all'elenco di cui all'art. 4».

Art. 9.

Modifiche all'art. 19 del DPR n. 152/2021

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della regione n. 152/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

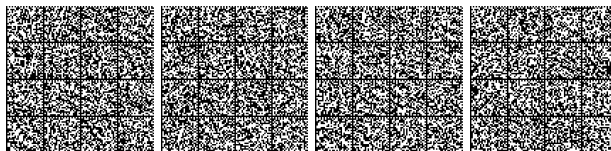
a) alla lettera b) dopo le parole: «sottoscrizione del contratto di cui alla lettera c)» sono inserite le seguenti: «, o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente»;

b) alla lettera c) dopo le parole: «per una sola unità immobiliare per stagione» sono inserite le seguenti: «. Il periodo di otto anni decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque, dalla data di completamento dei lavori, se il contratto è antecedente».

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le modifiche di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 non si applicano alle domande pervenute nell'anno 2021 con riferimento al bando approvato con decreto n. 2626/PROTUR dd. 2 novembre 2021 del direttore centrale attività produttive e turismo.



Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 agosto 2022, n. **0107/Pres.**

Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 31 agosto 2022)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto l'art. 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006);

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome sul documento recante «Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento», in attuazione dell'art. 7, comma 1, del patto per la salute per gli anni 2010-2012, sancita in data 20 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n. 259/CSR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e, in particolare, l'art. 30, che disciplina l'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti;

Visto, altresì, il proprio decreto 13 luglio 2015, n. 144/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione

e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani», modificato con successivo regolamento emanato con proprio decreto 20 dicembre 2017, n. 290;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 14 aprile 2015, che ha definito il fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti;

Visto l'art. 8, comma 16, della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la deliberazione n. 995 dell'8 luglio 2022, con la quale la Giunta ha approvato, in via preliminare, il «Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'art. 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006)», con i relativi allegati A e B e ha avviato l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere favorevole espresso dal CAL con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 38/2022, relativo alla riunione n. 15 del 25 luglio 2022;

Visto il testo del «Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'art. 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006)» e gli allegati A e B quali parti integranti del citato regolamento e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

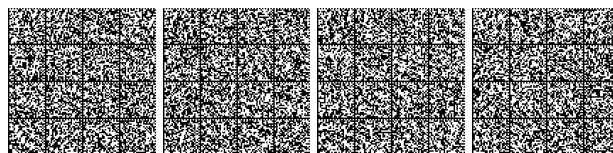
Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 5 agosto 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'art. 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006)», con i relativi allegati A e B quali parti integranti del citato regolamento, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'art. 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006).

(Omissis).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006) il presente regolamento disciplina il procedimento e i requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 2, autorizzate all'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani).

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 16, della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), l'accreditamento istituzionale delle strutture di cui al comma 1 prevede una fase transitoria e un successivo regime ordinario, disciplinati rispettivamente ai titoli II e III del presente regolamento.

3. I requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale sono contenuti negli allegati A e B al presente regolamento.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) alle residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello autorizzate all'esercizio ai sensi del D.P.Reg. 144/2015, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente regolamento;

b) ai servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti autorizzati all'esercizio ai sensi del D.P.Reg. 144/2015.

Art. 3.

Soggetti competenti

1. L'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 2, è rilasciato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità dell'Amministrazione regionale, di seguito in breve Direzione centrale.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Direzione centrale si avvale, anche per l'effettuazione di sopralluoghi, di professionisti denominati valutatori in conformità a quanto previsto dall'intesa Stato-regioni del 20 dicembre 2012, recepita con deliberazione della Giunta

regionale 19 luglio 2013, n. 1303 (Recepimento dell'intesa, rep. n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le regioni e le province autonome sul documento recante «Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento» in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012).

3. La Direzione centrale è competente per la vigilanza in relazione all'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti. La stessa si avvale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, dei soggetti di cui al comma 2.

4. Per l'effettuazione dei sopralluoghi di cui al comma 2, la Direzione centrale incarica un numero di valutatori variabile in base alla complessità organizzativa della struttura da accreditare. Il numero di valutatori non è comunque inferiore a due.

5. L'accreditamento istituzionale è condizione necessaria per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 65 della legge regionale n. 22/2019.

Art. 4.

Corrispettivo

1. Il richiedente l'accreditamento istituzionale, il rinnovo di cui all'art. 20 o l'integrazione di cui all'art. 21 è tenuto a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per i sopralluoghi prima dello svolgimento degli stessi. L'importo e le modalità del versamento sono determinati con provvedimento della Direzione centrale.

TITOLO II

FASE TRANSITORIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

Definizione

1. Nel corso della fase transitoria i soggetti di cui all'art. 2 accedono all'accreditamento istituzionale attraverso i seguenti procedimenti:

- a) accreditamento provvisorio;
- b) accreditamento definitivo.

Art. 6.

Destinatari

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 16, della legge regionale n. 16/2021, la fase transitoria riguarda le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti convenzionate con il Servizio sanitario regionale.

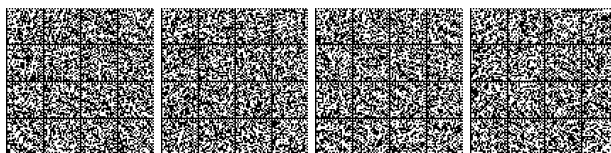
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), possono accedere all'accreditamento nella fase transitoria anche le strutture residenziali di livello base di cui all'art. 8 del D.P.Reg. 144/2015 già convenzionate con il Servizio sanitario regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Durata

1. La fase transitoria si conclude entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Dopo la conclusione della fase transitoria si applicano le disposizioni relative al regime ordinario di cui al titolo III.



Capo II

PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

Art. 8.

Presentazione delle istanze

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 6 presentano alla Direzione centrale istanza di accreditamento con modalità *web* tramite apposito applicativo gestionale.

2. Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 1, l'istanza di accreditamento e la documentazione ad essa allegata vengono presentate tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: salute@certregione.fvg.it

3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- a) sede e denominazione della struttura;
- b) generalità del legale rappresentante;
- c) livello autorizzativo della struttura, numero e tipologia di posti letto autorizzati.

4. All'istanza devono essere allegati:

a) per le strutture private, dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura;

b) questionario di autovalutazione preliminare sul possesso dei requisiti di accreditamento di cui agli allegati A e B;

c) elenco nominativo del personale, firmato dal legale rappresentante, con indicazione del datore di lavoro, della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata, nonché del monte ore settimanale;

d) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale la struttura;

e) carta dei diritti e dei servizi;

f) organigramma;

g) piano della qualità;

h) piano della formazione;

i) ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti essenziali di cui agli allegati A e B.

5. La mancata presentazione dell'istanza di cui al comma 1 nei termini ivi previsti comporta la risoluzione della convenzione in essere tra il titolare della struttura e l'Azienda sanitaria.

Art. 9.

Istruttoria

1. La Direzione centrale effettua il controllo sulla regolarità e completezza dell'istanza e della documentazione allegata e procede alla verifica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti essenziali indicati negli allegati al presente regolamento.

2. In caso di istruttoria con esito positivo, la Direzione centrale adotta un decreto di accreditamento provvisorio. In caso contrario, fissa al richiedente un termine non superiore a sessanta giorni per l'acquisizione di documentazione integrativa o sostitutiva, eventualmente corredata da osservazioni scritte. In assenza di riscontro o qualora le integrazioni richieste non risultino idonee, la Direzione centrale adotta un decreto di rigetto, previa comunicazione al soggetto interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. L'adozione di un decreto di rigetto comporta la risoluzione della convenzione in essere tra il titolare della struttura e l'Azienda sanitaria.

4. Il procedimento si conclude entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 8.

5. Al completamento dei procedimenti di cui al presente articolo, la Direzione centrale approva l'elenco delle strutture accreditate in via provvisoria.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

Art. 10.

Istruttoria

1. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'elenco di cui all'art. 9, comma 5, la Direzione centrale avvia d'ufficio i singoli procedimenti di accreditamento definitivo sulla base della propria programmazione interna, comunicando all'interessato l'avvio del procedimento.

2. Per ciascun procedimento, la Direzione centrale procede alla costituzione del gruppo di valutazione incaricato di effettuare le verifiche documentali e gli accertamenti in loco, finalizzati al rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo e concorda con la struttura la data del sopralluogo.

3. La Direzione centrale può richiedere alla struttura, in qualsiasi momento, la presentazione, entro trenta giorni dalla richiesta, di eventuale ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, eventualmente corredata da osservazioni scritte.

4. In assenza di riscontro o qualora le integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non risultino idonee, la Direzione centrale, con proprio decreto motivato, revoca il decreto di accreditamento provvisorio già rilasciato alla struttura ai sensi dell'art. 9.

5. Il gruppo di valutazione di cui al comma 2 procede agli accertamenti all'interno della struttura, che possono articolarsi in uno o più sopralluoghi in relazione alla complessità organizzativa della medesima e redige un verbale di verifica il quale reca la descrizione delle operazioni svolte, delle conformità o non conformità accertate, nonché il giudizio di cui al successivo comma 6, con gli eventuali adeguamenti richiesti e la relativa tempistica. Il predetto verbale, sottoscritto dai componenti del gruppo di valutazione e dal legale rappresentante della struttura, o da un suo delegato, viene inviato alla Direzione centrale dal coordinatore del gruppo.

6. All'esito del sopralluogo il gruppo di valutazione formula un giudizio:

a) di accreditabilità a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme a tutti requisiti previsti;

b) di accreditabilità con riserva, qualora la struttura risulti non conforme a uno o più requisiti non essenziali;

c) di non accreditabilità, qualora la struttura risulti non conforme a uno o più requisiti essenziali.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il gruppo di valutazione specifica, all'interno del verbale, gli interventi finalizzati a rimuovere le non conformità rilevate e i relativi termini per l'adeguamento, concordati con la struttura interessata. I tempi di adeguamento non possono in ogni caso superare i sei mesi.

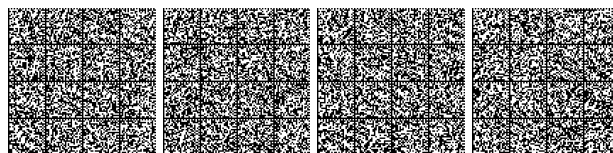
8. In caso di accertamento di non conformità a uno o più requisiti essenziali, il gruppo di valutazione riporta nel verbale le non conformità accertate e sospende la formulazione del giudizio di cui al comma 6, lettera c).

9. La Direzione centrale, ricevuto il verbale di cui al comma 8 e sulla base delle non conformità ivi risultanti, dispone l'effettuazione di un successivo sopralluogo da svolgersi non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla ricezione del predetto verbale.

10. All'esito del nuovo sopralluogo di cui al comma 9, il gruppo di valutazione applica le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Qualora il nuovo sopralluogo confermi la non conformità ad uno o più requisiti essenziali, il gruppo di valutazione formula un giudizio di non accreditabilità e riporta nel verbale la descrizione delle non conformità accertate. Il titolare o suo incaricato, qualora contesti il giudizio di non accreditabilità, può chiedere che le proprie dichiarazioni siano riportate nel verbale.

11. Entro quindici giorni dalla conclusione degli accertamenti di cui al comma 10 da parte del gruppo di valutazione, la Direzione centrale, prima della adozione del decreto di non accreditamento, comunica al soggetto interessato i motivi ostativi al rilascio dell'accREDITAMENTO.

12. Qualora nel corso dei sopralluoghi i valutatori accertino non conformità riferite ai requisiti di autorizzazione le segnalano alla Direzione centrale per la successiva comunicazione all'Azienda sanitaria competente per territorio.



Art. 11.

Procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame è avviato quando l'attività di verifica del gruppo di valutazione si conclude con un giudizio di non accreditabilità e il verbale riporta le dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 10.

2. Il riesame di cui al comma 1 è effettuato dal direttore del servizio competente, coadiuvato da un funzionario competente per materia, nonché da un professionista esperto in materia di assistenza sociosanitaria. I soggetti competenti per il riesame possono convocare i valutatori per acquisire eventuali chiarimenti.

3. Il procedimento di riesame può confermare il giudizio di non accreditabilità oppure concludersi con un giudizio di accreditabilità ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettere a) e b).

Art. 12.

Adozione del decreto

1. Entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento di cui al presente capo, la Direzione centrale, sulla base del giudizio di cui all'art. 10, comma 6, adotta un decreto:

a) di accreditamento a pieno titolo;

b) di accreditamento con riserva;

c) di non accreditamento e revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio, rilasciato ai sensi dell'art. 9, comma 2.

2. Il decreto di accreditamento con riserva riporta gli interventi di adeguamento e i relativi tempi di realizzazione. Il termine stabilito può essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell'interessato, fino a un massimo di trenta giorni.

3. L'adozione di un decreto di non accreditamento e revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio comporta la risoluzione della convenzione in essere tra il titolare della struttura e l'Azienda sanitaria.

Art. 13.

Durata

1. L'accREDITAMENTO a pieno titolo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di adozione del relativo decreto. Scaduto tale termine, le strutture accreditate presentano domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 20.

2. L'accREDITAMENTO con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati per l'adeguamento, fatta salva la concessione della proroga di cui all'art. 12, comma 2.

3. Alla scadenza del termine assegnato per l'adeguamento, la Direzione centrale dispone la verifica della conformità ai requisiti, fissando un nuovo sopralluogo del gruppo di valutazione e adotta un decreto:

a) di accREDITAMENTO a pieno titolo in caso di esito positivo;

b) di revoca dell'accREDITAMENTO rilasciato con riserva in caso di esito negativo.

4. Entro quindici giorni dalla conclusione degli accertamenti di cui al comma 3 da parte del gruppo di valutazione, la Direzione centrale, prima della adozione del decreto di revoca dell'accREDITAMENTO con riserva, comunica al soggetto interessato i motivi ostativi.

5. La durata complessiva dell'accREDITAMENTO con riserva e del successivo accREDITAMENTO a pieno titolo non può comunque superare i tre anni.

6. L'adozione di un decreto di revoca dell'accREDITAMENTO con riserva comporta la risoluzione della convenzione in essere tra il titolare della struttura e l'Azienda sanitaria.

TITOLO III

REGIME ORDINARIO

Art. 14.

Nuovi accreditamenti

1. Nell'ambito del regime ordinario, la Direzione centrale adotta appositi avvisi, anche su base territoriale, finalizzati all'accREDITAMENTO di strutture riconducibili alle tipologie di cui all'art. 2 o all'integrazione di accREDITAMENTI di cui all'art. 21, comma 1, per effetto dell'ampliamento di posti in strutture già accreditate.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono adottati in relazione al fabbisogno definito con deliberazione della Giunta regionale che, ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge regionale n. 22/2019, determina altresì i limiti entro i quali procedere ad accREDITARE un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.

Art. 15.

Presentazione delle istanze

1. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio di strutture di cui all'art. 2 interessati a ottenere l'accREDITAMENTO presentano alla Direzione centrale istanza con modalità *web* tramite apposito applicativo gestionale, nei termini previsti dall'avviso di cui all'art. 14.

2. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

a) sede e denominazione della struttura;

b) generalità del legale rappresentante;

c) livello autorizzativo della struttura, numero e tipologia di posti letto autorizzati.

3. All'istanza devono essere allegati:

a) per le strutture private, dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura;

b) questionario di autovalutazione preliminare sul possesso dei requisiti di accREDITAMENTO di cui agli allegati A e B;

c) elenco nominativo del personale, firmato dal legale rappresentante, con indicazione del datore di lavoro, della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata, nonché del monte ore settimanale;

d) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale la struttura;

e) carta dei diritti e dei servizi;

f) organigramma;

g) piano della qualità;

h) piano della formazione;

i) ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti essenziali di cui agli allegati A e B.

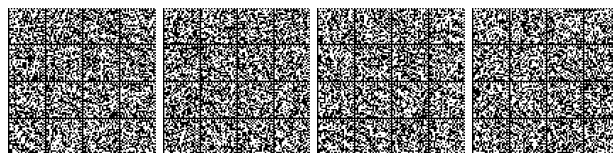
Art. 16.

Fase istruttoria

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di accREDITAMENTO, la Direzione centrale effettua un controllo sulla regolarità e completezza della stessa.

2. In caso di esito positivo, la Direzione centrale procede alla costituzione del gruppo di valutazione e concorda con la struttura medesima la data del sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti.

3. In caso di irregolarità o incompletezza della documentazione prodotta, la Direzione centrale invita il richiedente a produrre, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti richiesti, eventualmente corredati da osservazioni scritte. Ricevuta la documentazione richiesta, la Direzione centrale, se ritiene la stessa idonea, procede alla costituzione del gruppo di valutazione e concorda con la struttura medesima la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti.



4. In assenza di riscontro o qualora la regolarizzazione richiesta non sia idonea, la Direzione centrale adotta un decreto di rigetto della domanda di accreditamento.

5. Il gruppo di valutazione procede agli accertamenti all'interno della struttura che, in relazione alla complessità organizzativa della medesima, possono articolarsi in uno o più sopralluoghi e redige un verbale di verifica recante la descrizione delle operazioni svolte, delle conformità o non conformità accertate, nonché il giudizio di cui al successivo comma 6, con gli eventuali adeguamenti richiesti e la relativa tempistica. Il predetto verbale, sottoscritto dai componenti del gruppo di valutazione e dal legale rappresentante della struttura, o da un suo delegato, viene inviato alla Direzione centrale dal coordinatore del gruppo.

6. All'esito del sopralluogo il gruppo di valutazione formula un giudizio:

a) di accreditabilità a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme a tutti requisiti previsti;

b) di accreditabilità con riserva, qualora la struttura risulti non conforme a uno o più requisiti non essenziali;

c) di non accreditabilità, qualora la struttura risulti non conforme a uno o più requisiti essenziali.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il gruppo di valutazione specifica, all'interno del verbale, gli interventi finalizzati a rimuovere le non conformità rilevate e i relativi termini per l'adeguamento, concordati con la struttura interessata. I tempi di adeguamento non possono in ogni caso superare i sei mesi.

8. In caso di accertamento di non conformità a uno o più requisiti essenziali, il gruppo di valutazione riporta nel verbale le non conformità accertate e sospende la formulazione del giudizio di cui al comma 6, lettera c).

9. La Direzione centrale, ricevuto il verbale di cui al comma 8 e sulla base delle non conformità ivi risultanti, dispone l'effettuazione di un successivo sopralluogo da svolgersi non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla ricezione del predetto verbale.

10. All'esito del nuovo sopralluogo di cui al comma 9, il gruppo di valutazione applica le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Qualora il nuovo sopralluogo confermi la non conformità ad uno o più requisiti essenziali, il gruppo di valutazione formula un giudizio di non accreditabilità e riporta nel verbale la descrizione delle non conformità accertate. Il titolare o suo incaricato, qualora contesti il giudizio di non accreditabilità, può chiedere che le proprie dichiarazioni siano riportate nel verbale.

11. Entro quindici giorni dalla conclusione degli accertamenti di cui al comma 10 da parte del gruppo di valutazione, la Direzione centrale, prima dell'adozione del decreto di rigetto dell'istanza di accreditamento, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

12. Qualora nel corso dei sopralluoghi i valutatori accertino non conformità riferite ai requisiti di autorizzazione le segnalano alla Direzione centrale per la successiva comunicazione all'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 17.

Procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame è avviato quando l'attività di verifica del gruppo di valutazione si conclude con un giudizio di non accreditabilità e il verbale riporti le dichiarazioni di cui all'art. 16, comma 10.

2. Il riesame di cui al comma 1 è effettuato dal direttore del servizio competente, coadiuvato da un funzionario competente per materia, nonché da un professionista esperto in materia di assistenza sociosanitaria. I soggetti competenti per il riesame possono convocare i valutatori per acquisire eventuali chiarimenti.

3. Il procedimento di riesame può confermare il giudizio di non accreditabilità oppure concludersi con un giudizio di accreditabilità ai sensi dell'art. 16, comma 6, lettere a) e b).

Art. 18.

Adozione del decreto

1. Entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 15, la Direzione centrale, sulla base del giudizio di cui all'art. 16, comma 6, adotta un decreto:

a) di accreditamento a pieno titolo;

b) di accreditamento con riserva;

c) di rigetto dell'istanza di accreditamento.

2. Il decreto di accreditamento con riserva riporta gli interventi di adeguamento e i relativi tempi di realizzazione. Il termine stabilito può essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell'interessato, fino a un massimo di trenta giorni.

Art. 19.

Durata

1. L'accreditamento a pieno titolo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di adozione del relativo decreto, alla scadenza dei quali, le strutture accreditate presentano domanda di rinnovo dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 20.

2. L'accreditamento con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati per l'adeguamento, fatta salva la concessione della proroga di cui all'art. 18, comma 2.

3. Alla scadenza dei tempi assegnati per l'adeguamento, la Direzione centrale dispone la verifica della conformità ai requisiti, fissando un nuovo sopralluogo del gruppo di valutazione e adotta un decreto:

a) di accreditamento a pieno titolo in caso di esito positivo;

b) di revoca dell'accreditamento rilasciato con riserva in caso di esito negativo.

4. Entro quindici giorni dalla conclusione degli accertamenti di cui al comma 3 da parte del gruppo di valutazione, la Direzione centrale, prima dell'adozione del decreto di revoca dell'accreditamento con riserva, comunica al soggetto interessato i motivi ostativi.

5. La durata complessiva dell'accreditamento con riserva e del successivo accreditamento a pieno titolo non può comunque superare i tre anni.

6. L'adozione di un decreto di revoca dell'accreditamento con riserva comporta la risoluzione dell'eventuale accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 20.

Rinnovo dell'accreditamento

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di validità del decreto di accreditamento, le strutture accreditate presentano domanda di rinnovo con le modalità di cui all'art. 15.

2. Il procedimento di rinnovo segue l'iter di cui agli articoli 16, 17 e 18.

3. Fino al completamento del procedimento di rinnovo le strutture mantengono l'accreditamento e l'eventuale accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria competente per territorio.

4. L'adozione di un decreto di rigetto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), comporta la risoluzione dell'eventuale accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria competente per territorio.

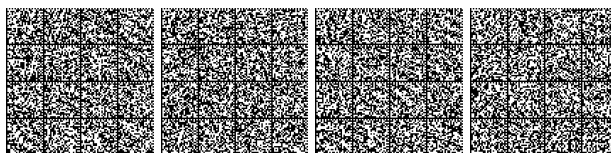
Art. 21.

Integrazione dell'accreditamento

1. Le strutture già accreditate che abbiano proceduto all'ampliamento del numero dei posti letto ai sensi del D.P.Reg. 144/2015, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio e, qualora sia stato adottato un avviso ai sensi dell'art. 14, presentano alla Direzione centrale istanza di integrazione dell'accreditamento.

2. Le strutture già accreditate che abbiano proceduto al trasferimento in altra sede ai sensi del D.P.Reg. 144/2015, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte delle Aziende sanitarie competenti per territorio, richiedendo l'integrazione dell'accreditamento.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, ricevuta l'istanza di integrazione dell'accreditamento, la Direzione centrale dispone l'effettuazione di un sopralluogo nelle modalità previste all'art. 16 se la documentazione prodotta, o quella integrativa eventualmente richiesta, dimostri che le variazioni intervenute hanno determinato una configurazione organizzativa diversa da quella iniziale. In caso contrario, l'istruttoria viene effettuata sulla base della documentazione prodotta.



4. A seguito delle attività di cui al comma 3, la Direzione centrale adotta, in caso di esito positivo, un provvedimento di integrazione dell'accreditamento; in caso contrario, adotta un decreto di rigetto dell'istanza di integrazione dell'accreditamento e provvede, laddove necessario, alla revoca dell'accreditamento.

5. Le strutture accreditate comunicano alla Direzione centrale, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte delle Aziende sanitarie competenti per territorio, anche le eventuali variazioni intervenute con riferimento al soggetto titolare.

6. In caso di mera variazione della denominazione della struttura, il titolare ne dà comunicazione alla Direzione centrale che procede alla conseguente modifica del provvedimento di accreditamento.

7. Fino al completamento del procedimento di integrazione dell'accreditamento le strutture mantengono l'accreditamento e l'eventuale accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria competente per territorio.

8. Nelle more del completo allestimento e dell'accreditamento della nuova sede, qualora la sede precedentemente accreditata non consenta lo svolgimento dell'attività, il relativo accreditamento è sospeso. In tale caso la struttura informa tempestivamente la Direzione centrale dell'indisponibilità della sede.

9. L'integrazione dell'accreditamento non determina una proroga della durata dell'accreditamento iniziale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Vigilanza della Direzione centrale

1. La Direzione centrale esercita l'attività di vigilanza nei confronti delle strutture accreditate, attraverso sopralluoghi di controllo.

2. In caso di rifiuto della struttura a sottoporsi ai sopralluoghi di cui al comma 1, la Direzione centrale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di trenta giorni. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto periodo, viene disposto un nuovo sopralluogo, anche senza preavviso. In caso di ulteriore rifiuto, la Direzione centrale adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento.

3. L'attività di vigilanza è svolta dai valutatori incaricati ai sensi dell'art. 3, comma 2. All'esito del sopralluogo, il gruppo di valutazione redige un verbale contenente gli esiti dell'attività di vigilanza e la descrizione delle eventuali non conformità accertate.

4. Qualora il gruppo di valutazione accerti la non conformità a uno o più requisiti di accreditamento, la Direzione centrale, sulla base di quanto riportato nel verbale, adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di trenta giorni, prescrivendo l'adeguamento ai predetti requisiti. Alla scadenza del termine di sospensione, la Direzione centrale procede alla verifica dell'adeguamento e, in caso di mancato adeguamento, dispone la revoca dell'accreditamento.

5. Nelle fattispecie di cui ai precedenti commi, prima dell'adozione del provvedimento di revoca dell'accreditamento, la Direzione centrale invita la struttura a produrre documenti e osservazioni, che vengono valutati dal gruppo di riesame con le modalità di cui all'art. 17. Qualora il gruppo di riesame ritenga rilevanti i documenti o le osservazioni prodotti dalla struttura, la Direzione centrale può disporre un nuovo sopralluogo o prescrivere interventi di adeguamento; qualora, invece, ritenga non rilevanti o infondati i predetti documenti e osservazioni, adotta il provvedimento di sospensione o di revoca dell'accreditamento.

6. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

7. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale nelle fasi istruttorie di cui al presente regolamento, ovvero nelle fasi di monitoraggio o di vigilanza, comporta il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove già concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

8. La revoca dell'accreditamento comporta la risoluzione dell'eventuale accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria competente per territorio.

Art. 23.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 65, commi 6 e 7, della legge regionale n. 22/2019, continua ad applicarsi la disciplina regionale vigente in tema di finanziamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

23R00028

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2022, n. 20.

Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 351 del 24 novembre 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge detta disposizioni al fine di favorire la stabilità del sistema istituzionale degli enti locali della Regione, in particolare allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria dei comuni.

2. L'obiettivo del presente intervento normativo è prevenire nei comuni situazioni di dissesto finanziario e favorire l'adozione di misure mirate al superamento delle situazioni di squilibrio finanziario.

Art. 2.

Istituzione del Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e dell'art. 3 della Costituzione e in considerazione delle finalità di cui all'art. 1, è istituito il «Fondo di erogazione per i comuni».



ni in squilibrio finanziario» destinato ai comuni della regione Emilia-Romagna che si trovano in situazione di squilibrio finanziario allo scopo di prevenire il dissesto finanziario e di ripristinare gli equilibri finanziari.

2. I beneficiari dei contributi straordinari del citato fondo sono:

a) i comuni che hanno deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) i comuni che hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 148-bis del medesimo decreto legislativo;

c) i comuni che si trovano in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da indicatori finanziari, individuati dalla Giunta.

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, definisce i criteri, gli indicatori finanziari e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, di ripartizione, di destinazione e di liquidazione dei contributi dello stesso, ponderati da indicatori di fragilità socioeconomica, territoriale e di disagio strutturale, anch'essi oggetto del medesimo parere, tenuto conto della dimensione demografica dei comuni. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, può adeguare i criteri, gli indicatori finanziari e le modalità di ripartizione e destinazione dei contributi in occasione dell'emanazione dell'avviso pubblico annuale.

4. I comuni interessati possono chiedere di partecipare al Fondo tramite manifestazione di interesse a seguito dell'avviso pubblico di cui al comma 3.

5. La concessione del contributo è vincolata alla sottoscrizione dell'«Accordo di Programma» di cui all'art. 3. I comuni non possono presentare una nuova manifestazione di interesse per la durata dell'«Accordo di Programma» già sottoscritto.

6. Sono esclusi dalla partecipazione al Fondo i comuni che ricadono:

a) in uno o più casi indicati dall'art. 141, ad esclusione del comma 1, lettera b), numero 1) del decreto legislativo n. 267 del 2000;

b) nel caso dell'art. 227, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo;

c) nel caso dell'art. 143 del medesimo decreto legislativo.

7. Sono, altresì, esclusi quei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000 o quei comuni ai cui consiglieri è stata notificata la lettera del Prefetto di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

8. La Giunta regionale, al fine della concessione del contributo, valuta altresì eventuali rilievi o segnalazioni espressi dall'organo di revisione contabile e dalla Corte dei conti nel corso degli ultimi tre esercizi, relativamente a rilevanti responsabilità amministrative e contabili di amministratori.

9. Sono esclusi altresì i comuni di cui alla lettera a) del comma 2, qualora in sede di perfezionamento dell'«Accordo di programma» non abbiano approvato il Piano di cui all'art. 243-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

10. Il contributo può essere revocato qualora il comune beneficiario non adempia ad una o più azioni convenute nell'«Accordo di Programma». Il contributo è, altresì, revocato qualora il comune beneficiario incorra in una delle situazioni di cui al comma 6.

Art. 3.

Accordo di Programma

1. I comuni, a seguito dell'accoglimento della manifestazione di interesse, stipulano un accordo con la Regione ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), denominato «Accordo di Programma». L'«Accordo di Programma», di durata massima triennale, individua azioni e cronoprogramma che i comuni si impegnano a realizzare allo scopo di ripristinare gli equilibri economico-finanziari e di sostenere l'erogazione dei servizi essenziali.

2. Gli «Accordi di Programma» sono trasmessi dalla Giunta alla commissione assembleare competente con svolgimento di informativa.

3. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, lo schema-tipo di «Accordo di Programma».

4. Il contributo concesso è destinato a quanto previsto dall'«Accordo di Programma».

5. A conclusione di una o più azioni previste nell'«Accordo di Programma» il comune produce una relazione sull'avvenuta realizzazione delle stesse.

Art. 4.

Commissione tecnica di valutazione e verifica delle azioni

1. La Giunta regionale istituisce, definendone la composizione ed il funzionamento, la Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse e di verifica della realizzazione dell'«Accordo di Programma». La partecipazione alla Commissione tecnica non comporta oneri finanziari per la Regione e non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

2. La Commissione tecnica di valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui all'art. 3, comma 5, notifica al comune interessato le proprie osservazioni.

Art. 5.

Assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali

1. La Regione promuove un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale. È predisposta una piattaforma informatica in grado di rappresentare i principali valori contabili degli enti locali di



modo da creare indicatori ed *alert* finalizzati alla prevenzione di situazioni di gravi squilibri finanziari dei comuni.

2. La Regione supporta i comuni con analisi finanziarie anche connesse ai fondi statali.

3. Le strutture regionali competenti svolgono attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali ed in particolare:

a) interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio;

b) ausilio in determinate situazioni di criticità giuridiche, organizzative e finanziarie.

Art. 6.

Misure finanziarie straordinarie per i nuovi comuni della regione Emilia-Romagna

1. Allo scopo di consentire la compiuta transizione nell'ordinamento regionale, la Giunta può definire modalità per l'erogazione di misure straordinarie ai comuni di nuovo ingresso in regione Emilia-Romagna da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale, in attuazione della legge nazionale di distacco.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023-2024, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 8.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione del Fondo di erogazione istituito dalla presente legge e sulle misure straordinarie di cui all'art. 6 e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la

Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:

a) relativamente all'attuazione del Fondo di erogazione:

1) le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario del Fondo di erogazione;

2) il numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate;

3) lo stato di attuazione degli «Accordi di programma» di cui all'art. 3 ed i risultati ottenuti;

4) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione del Fondo di erogazione;

b) relativamente all'attuazione delle misure straordinarie di cui all'art. 6:

1) declinazione delle modalità di erogazione delle misure straordinarie;

2) somme stanziare, numero dei destinatari e importo dei finanziamenti concessi distinti per comune beneficiario;

3) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione delle misure straordinarie.

2. I comuni beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 2 comunicano alla Regione, previa richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti del Fondo e delle misure straordinarie di cui alla presente legge.

3. La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle azioni realizzate degli «Accordi di programma» rispetto alle finalità del Fondo definite dall'art. 1 e delle misure straordinarie di cui all'art. 6 e i benefici conseguiti dai comuni assegnatari dei contributi straordinari della presente legge.

4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 novembre 2022

BONACCINI

(Omissis).

23R00026



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022, n. 23.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 387 del 27 dicembre 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF per il 2023), in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025.

Capo I

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

Art. 2.

Competenza in merito ai procedimenti di bonifica dei siti «orfani» avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente

1. I procedimenti di bonifica dei siti contaminati oggetto del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, n. 269, e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviati dai comuni ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono in capo alla regione, che li gestisce attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) in conformità all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del

sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), in attuazione dei principi di adeguatezza ed efficacia.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni interessati forniscono alla regione la ricognizione dello stato di attuazione dei relativi procedimenti e ogni altra informazione necessaria.

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

1. Il termine previsto al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è incrementato di un ulteriore anno. La presente disposizione trova applicazione anche per le proroghe già assentite alla data di entrata in vigore della stessa, la cui efficacia sia ancora in corso.

2. Il presente articolo dispiega effetti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 4.

Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nelle more della redazione dei Piani di bilancio idrico, nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri quantitativi, l'amministrazione competente è autorizzata, in ottemperanza alle misure previste nei Piani di gestione distrettuali vigenti, ad una revisione in riduzione dei quantitativi assentiti nelle concessioni rilasciate ai sensi della normativa in materia, in particolare del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo modalità stabilite mediante apposito atto di giunta regionale.

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2015

1. All'art. 4 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) sono definiti «virtuosi» i comuni che, sulla base degli ultimi dati di produzione ufficiali, hanno raggiunto l'obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito



per l'ultima annualità dal Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti contaminati (PRRB) vigente per l'area omogenea di appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti o che li pongano in essere entro l'anno 2023;

b) sono definiti "supervirtuosi" i comuni che hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a 110 chilogrammi/ab/anno e hanno raggiunto l'obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l'ultima annualità dal PRRB vigente per l'area omogenea di appartenenza. I quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati sono stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili. Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo viene valutato a scala comunale considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate e i quantitativi delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali a scala regionale riparametrati a livello comunale.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale e comunque non inferiore a 5 milioni per annualità, è applicata per ogni singolo comune, ai quantitativi di rifiuti non riciclati determinati da ARPAE secondo quanto previsto al comma 2-bis. Sono esclusi dal computo dei rifiuti non riciclati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi, comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione civile. Il Fondo è attivato e gestito da Atersir con propri atti amministrativi.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Fondo è destinato:

a) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso e ai progetti comunali di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti con particolare riferimento a quelli plastici (prodotti monouso e *packaging*), organici e tessili;

b) al miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell'area omogenea di gestione «Montagna» al fine del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata ai sensi della pianificazione di settore vigente;

c) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni supervirtuosi e dei comuni virtuosi.

Il Fondo è ripartito tra le finalità di cui alle lettere a), b) e c) rispettivamente per un quarto, un quarto e metà. La quota di cui alla lettera c) è ripartita destinando il 20 per cento a favore dei comuni supervirtuosi e l'80 per cento a favore dei comuni virtuosi, percentuali che nel corso del tempo dovranno tenere conto dei risultati ottenuti e, a seguito di questi, potranno essere rimodulate.»;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli incentivi di cui alla lettera a) del comma 4 sono assegnati con priorità ai comuni che non accedono alle altre linee di incentivazione di cui al medesimo comma.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2015, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2015

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 16 del 2015 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (*Disposizioni transitorie*). — 1. Per l'anno 2023 gli incentivi previsti alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 4 sono rispettivamente ridotti del 20 per cento e la somma derivante dalla riduzione è riallocata ai comuni che nell'anno 2022 hanno percepito la linea di incentivo per la virtuosità e che per effetto della rimodulazione del Fondo subiscono una riduzione dell'incentivo, in proporzione all'entità della perdita.».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:

«Articolo 29-bis (*Clausola valutativa*). — 1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale, la giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo per il monitoraggio del piano energetico e di ARPAE, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: azioni adottate in attuazione del Piano energetico regionale e dei relativi Piani attuativi, grado di conseguimento degli obiettivi fissati in detti piani, nonché eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture dell'assemblea legislativa e della giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.».

Art. 9.

Disposizioni in materia di qualità dell'aria

1. La sospensione dell'obbligo di copertura delle vasche disposto dall'art. 22, comma 1, lettera a), delle Norme tecniche di attuazione del Piano aria integrato regionale (PAIR 2020) trova applicazione sino alla data di entrata in vigore del Piano aria integrato regionale (PAIR 2030), in corso di approvazione.



Capo II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Art. 10.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 17 del 2002

1. Alla lettera *i-bis*) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), le parole: «nel limite del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 75 per cento».

Art. 11.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo la lettera *c*) del comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è inserita la seguente:

«*c-bis*) aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici».

Art. 12.

Introduzione dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici*). —

1. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai cammini iscritti nell'atlante dei cammini o inseriti nel circuito regionale dei cammini e delle vie di pellegrinaggio, nonché i comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della rete escursionistica regionale o dalle ciclovie regionali di cui all'allegato (carta E) del Piano regionale integrato dei trasporti 2025, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

2. Le aree di cui al comma 1, individuate dai comuni, possono essere realizzate e gestite direttamente dai medesimi comuni ovvero in convenzione con altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente. In caso di gestione da parte di soggetto diverso dal comune, la convenzione dovrà individuare requisiti generali e di servizio da garantire, nonché il livello massimo dei prezzi dei servizi forniti. In caso di servizi a pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 e in particolare deve essere esposta, in modo visibile, la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 33.

3. I criteri e le modalità per l'inserimento nel circuito regionale dei cammini e delle vie di pellegrinaggio sono stabiliti con delibera della giunta regionale.

4. La giunta regionale approva, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, le direttive in cui sono definiti:

a) i criteri e le modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta;

b) i requisiti generali e di servizio da garantire, con particolare riferimento alla consistenza dei servizi igienici indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, alla salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente, alle modalità di utilizzo ed al periodo di permanenza massima.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 16 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di cui agli articoli 6, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 6, 14, 15 e 15-bis»;

b) alla fine del comma 1 dopo la parola: «consenso» sono aggiunte le seguenti: «, a titolo gratuito».

Art. 14.

Modifica all'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004

1. Il comma 1 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere di cui all'art. 4, commi 6, 7 e 8, e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo art. 4, comma 9, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'art. 35.».

Art. 15.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 3 del 2016

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della



Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah) è inserito il seguente:

«3-bis. La regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo.».

Art. 16.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 13 del 2022

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2022, n. 13 (Autorizzazione all'incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere S.p.a.), le parole: «società BolognaFiere Expo S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «società BolognaFiere S.p.a.».

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 17.

Misure di razionalizzazione del personale assegnato a strutture esterne

1. L'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si applica agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) fatti salvi gli istituti e le agenzie regionali di cui alla lettera b) del medesimo comma che operano obbligatoriamente con personale regionale.

2. In attuazione del comma 1 ed al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane per l'attuazione di progetti o attività di rilevante interesse sanitario, sociale e socio-sanitario per il territorio, anche relative allo svolgimento delle funzioni di programmazione sanitaria, economica e gestionale del Sistema sanitario regionale, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, le strutture regionali titolari di competenze in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario, funzioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, sono tenute a garantire obbligatoriamente l'utilizzo temporaneo di personale previa convenzione tra gli enti interessati. Le medesime disposizioni si applicano all'agenzia Intercent-ER, in relazione all'esercizio della funzione di centrale unica di committenza sulle forniture di beni e servizi sanitari.

3. Per assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni conferite ad altri enti pubblici con la legge regionale n. 13 del 2015 e con l'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2016 da parte degli enti destinatari e non pregiudicare la continuità amministrativa, viene garantita l'assegnazione temporanea obbligatoria di personale regionale, se richiesta dall'ente e previo consenso dei dipendenti interessati, fintanto che gli enti medesimi non si dotino di personale proprio e comunque per un periodo massimo di tre anni.

Art. 18.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea), le parole: «, ai sensi del comma 5, nel caso in cui un componente del gruppo ricopra la funzione di Presidente della giunta, Presidente dell'assemblea legislativa, Presidente di commissione, componente dell'Ufficio di presidenza, assessore regionale o sottosegretario» sono sostituite dalle seguenti: «, per ogni gruppo che conti almeno tre componenti, di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della giunta e presidente dell'assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (presidenti di commissione e componenti dell'Ufficio di presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o sottosegretario.».

Capo IV SANITÀ

Art. 19.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, fermo restando il principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'art. 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.».

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:

«3. Con direttiva della giunta regionale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, sono disciplinati i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'Azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché dei seguenti principi:

a) l'azienda può prevedere, nell'avviso, come condizione per il conferimento dell'incarico, l'esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell'incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;

b) l'individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della



legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria;

c) il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, del rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.».

3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:

«4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari degli incarichi di direzione di struttura semplice, ivi compresi quelli previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).».

Art. 20.

Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza nei Servizi di emergenza-urgenza del Sistema sanitario regionale

1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la grave carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, ad eccezione dei servizi di guardia, sino a cento euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. La disposizione del comma 1 trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre la data di decorrenza degli effetti del CCNL dell'area della sanità relativo al triennio 2019-2021, secondo le modalità stabilite con direttiva della giunta regionale, adottata nel rispetto dei modelli relazionali previsti con le organizzazioni sindacali sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della sanità.

3. Fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le restanti disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro di-

plomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), possono prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti di lavoro autonomo.

4. La disposizione di cui al comma 3 può trovare applicazione anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativo assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

Art. 21.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22 del 2019

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008) è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV, rispetto alle strutture valutate e all'autorità regionale che concede l'accreditamento, la responsabilità delle funzioni di organismo tecnicamente accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, è affidata ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento.».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 22 del 2019 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione mette a disposizione del responsabile dell'OTA le risorse organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio dei propri compiti.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 22 del 2019

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 2019 le parole: «Il direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il responsabile OTA».

Art. 23.

Norma transitoria

1. Tutti i provvedimenti adottati in vigore dell'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di



semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) mantengono validità e ne sono fatti salvi gli effetti.

Art. 24.

Abrogazione dell'art. 17 della legge regionale n. 4 del 2008

1. L'art. 17 della legge regionale n. 4 del 2008 è abrogato.

Capo V

POLITICHE SOCIALI

Art. 25.

Monitoraggio del Fondo regionale per la non autosufficienza

1. Dopo il comma 5 dell'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. La giunta regionale definisce, a carico degli Uffici di Piano e dei distretti delle Aziende USL, la tempistica, le modalità e gli ambiti specifici di monitoraggio, utili a comporre il quadro complessivo delle risorse, regionali e non, destinate ai servizi e agli interventi per la non autosufficienza.

5-ter. La giunta regionale, in tempo utile per la predisposizione e l'approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno di esercizio successivo e, comunque, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, relaziona alla commissione assembleare competente sull'andamento della gestione delle risorse per la non autosufficienza, tenuto conto degli ambiti specifici di monitoraggio di cui al comma precedente, nonché dei rendiconti di gestione dei comuni e unioni di comuni e delle Aziende USL, e di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017).».

Capo VI

RETI INFORMATICHE PUBBLICHE

Art. 26.

Modifica alla legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (Coordinamento interistituzionale per le reti informatiche pubbliche della regione). — 1. La regione promuove e sostiene l'esercizio delle competenze degli enti locali, in conformità al decreto legisla-

tivo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1722 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)), al fine della piena realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge.

2. Avvalendosi del supporto tecnico della società di cui all'art. 10, la regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e dell'Unione europea, con le altre regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sovranazionali, assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari al fine della transizione digitale, in particolare attraverso le infrastrutture di banda ultra larga.

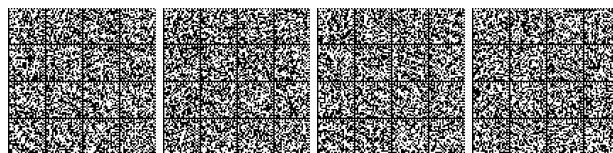
3. Per le finalità di cui al comma 1, la regione costituisce un tavolo permanente di raccordo per la semplificazione e coordinamento univoco dei regolamenti locali contenenti norme riguardanti le procedure di realizzazione sul territorio di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica, al fine di garantire procedure semplici, efficaci e trasparenti per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali nell'interesse della collettività, in base alle disposizioni contenute nel Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 207 del 2021 ed al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità). Il tavolo opera senza oneri per il bilancio regionale.».

Art. 27.

Norme di prima applicazione del coordinamento interistituzionale per le reti informatiche

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, in attuazione dell'art. 11-bis della legge regionale n. 11 del 2004, con il supporto tecnico di Lepida S.C.p.A., mette a disposizione degli enti locali norme di regolamento-tipo, non vincolanti, sulle procedure di esercizio delle competenze di cui al suddetto articolo.

2. Nell'interesse generale della collettività, anche per l'attuazione piena degli obiettivi e misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e corrispondenti strumenti messi in campo dalla Regione, viene identificato il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'aggiornamento, da parte degli enti locali, dei regolamenti locali contenenti norme riguardanti le procedure di realizzazione sul territorio di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica.



Capo VII
AGRICOLTURA

Art. 28.

Aiuti di Stato integrativi sul Programmadi sviluppo rurale 2014-2020

1. Per l'attuazione del programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano (di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020) finanziato attraverso risorse statali, la regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 rispondenti ai fabbisogni F16 e F22, della priorità P.5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti, di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Capo VIII
LAVORO E FORMAZIONE

Art. 29.

Programmazione del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità

1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'art. 6, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, programma triennialmente le risorse del fondo.».

Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2022

BONACCINI

(*Omissis*)

23R00027

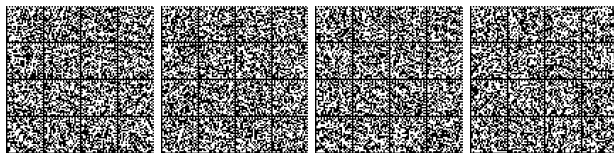
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

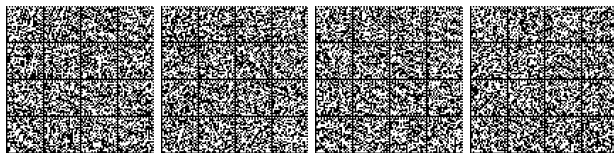
(WI-GU-2023-GUG-06) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

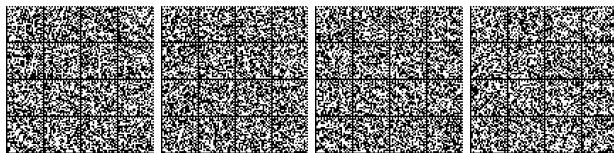
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

